



Codice Procedura: 4714

Classifica: SR_011_AF04714

Proponente: IBERDROLA RENOVBABLES ITALIA S.p.a.

Oggetto: Integrazione di un tratto di cavidotto interrato a 36 KV della lunghezza di circa 600 metri, sito nel Comune di Belpasso (CT), foglio 103, particelle 645-646-376-377-378-369-655, e della relativa stazione RTN 380/150/36 KV.

Procedimento: Valutazione preliminare, ai sensi del ex art. 6, comma 9, del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., al progetto autorizzato con Decreto VIA Ministeriale n. 0000153 del 13/03/2026 (ID MASE 12605).

Proponente	IBERDROLA RENOVBABLES ITALIA S.p.a. Partita IVA 06977481008
Sede Legale	Piazzale dell'Industria n.40 – 00144 ROMA
Capitale Sociale	€. 120.000,00
Legale Rappresentante	Valeri Faccenda
Progettisti	Dr. Arch. Calogero Monreale – Dr. Agr. Paolo Di Bella – Dr. Geol. Francesco La Mendola – Dr. Naturalista Mirko Amato – Ing. El. Giuseppe Lo Presti.
Località del progetto	Belpasso (CT)
Data presentazione al dipartimento	Prot. nr. 39379 del 26/05/2026
Data procedibilità	Prot. nr. 50616 del 29/06/2026
Versamento oneri istruttori	€. 6.000,00 versati in data 25/05/2026
Valore dell'opera	
Responsabile del procedimento	Polizzi Antonino
Responsabile istruttore del dipartimento	Blanco Maria Elena
Contenzioso	-----

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente regione Siciliana e contenute sul nuovo portale regionale.

PARERE della C.T.S. n. 871/2026 del 27/08/2026

VISTE le Direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTO il D.P.R. n. 357 del 08/03/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e ss.mm.ii., recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 387/2003 e ss.mm.ii. “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, come modificato, da ultimo, con legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31

maggio 2021, n. 77, che ha ridisciplinato i procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e la disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA), contenuta nella parte seconda del predetto Codice dell'ambiente;

VISTO Decreto dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana del 17 maggio 2006 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole” (G.U.R.S. 01/06/2006 n. 27);

VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, recante disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale;

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;

VISTO il D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il D.P.R.S. 18 luglio 2012, n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11”;

VISTO il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente: “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)”, che individua l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale competente in materia per l'istruttoria e la conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi, ad eccezione dell'istruttoria e della conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) in materia di rifiuti (punto 5 dell'Allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTO l'art. 91 della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”;

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”;

VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 183 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”;

VISTA la nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTA la Delibera di G.R. n. 307 del 20 luglio 2020, “Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020 con il quale è stato inserito un nuovo componente con le funzioni di segretario del Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di n. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale) ed in particolare l'art. 73 (Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale);

VISTA la Delibera di Giunta n. 266 del 17 giugno 2021 avente per oggetto: “Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2021 con cui si è provveduto all'attualizzazione dell'organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29/12/2021 con il quale, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, con decorrenza 1° gennaio 2022 e per la durata di tre anni, sono stati integrati i componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, completando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con ulteriori due nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 275/GAB del 31/12/2021 di mera rettifica del nominativo di un componente nominato con il predetto D.A. n. 273/GAB;

VISTO D.A. n. 24/GAB del 31/01/2022 con il quale si è provveduto a completare la Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 116/GAB del 27 maggio 2022 di nomina di n. 5 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS;

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l'incarico a 21 componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 310/Gab del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS;

VISTO il D. A. 06/Gab del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 12 febbraio 2022 avente per oggetto: “Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano- PEARS”;

VISTO il D.A. n. 36/GAB del 14/02/2022 “Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee Guida nazionali sulla Valutazione di Incidenza (VINCA)” che abroga il D.A. n. 53 del 30 marzo 2007 e il D.A. n. 244 del 22 ottobre 2007;

VISTO il D. A. 06/Gab del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.A.237/GAB del 29/06/2023 “Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA)”;

VISTO il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l'efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/2023 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/2023 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il D.A. n. 333/GAB del 02/10/2023 con il quale vengono nominati 23 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 132/GAB del 17/04/2024 con il quale vengono nominati n. 11 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 307/GAB del 03/10/2024 con il quale vengono nominati n. 2 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 328/GAB del 16/10/2024 con il quale viene nominato n. 1 commissario in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 21/Gab del 10/02/2025 con il quale sono state approvati i nuovi criteri relativamente ai compensi spettanti ai componenti della CTS;

VISTO il D.A. n. 22/Gab del 10/02/2025 con il quale viene pubblicato il regolamento di Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica;

VISTO il D.A. n. 44/GAB del 26/02/2025 con il quale vengono nominati n. 14 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 46/GAB del 26/02/2025 con il quale vengono nominati il vicepresidente, il segretario, nonché i Coordinatori delle tre Sottocommissioni Ambiente ed Energia, Pianificazione Territoriale e PNRR e Progetti soggetti a Finanziamento;

VISTO il D.A. n. 91/GAB del 10/04/2025 con il quale vengono nominati n. 3 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 136/GAB del 26/05/2025 con il quale vengono nominati n. 4 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 166/GAB del 23/06/2025 recante la nomina dell'Arch. Maria Chiara Tomasino, vicepresidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 246/GAB del 03/09/2025 con il quale vengono nominati n.5 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 330/GAB del 07/11/2025 con il quale è stato nominato n.1 commissario in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 113/GAB del 27/04/2026 con il quale sono stati nominati n.2 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTA la nota dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente con protocollo 3719/GAB del 10 agosto 2026, avente ad oggetto: "Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. - Esercizio delle funzioni di Presidenza nelle more della nomina del nuovo Presidente";

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, le Prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e ss.mm.ii, ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautela dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

VISTA la nota 9462/GAB del 14/10/2024 "*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*";

VISTA la nota 9733/GAB del 30/10/2024 "*Effetto cumulo impianti di produzione di energia alternativa, impianti fotovoltaici/agrivoltaici – reperimento risorse idriche*";

VISTA la nota 9922/GAB del 12/11/2024 "*VIA impianti di produzione energia alternativa. Progetti di linea RTN e relative infrastrutture*";

VISTO il decreto legislativo n. 190 del 25/11/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26 commi 4 e 5, lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022 n.118”;

VISTO il D.A. n.34/Gab del 02/04/2025 dell'Assessorato Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Linee di indirizzo Tecnico-Agronomiche (LTA) per gli impianti agrivoltaici da realizzare nel territorio della regione Siciliana;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 27/10/2025 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente “Procedure per la Valutazione di Incidenza (VIncA)”;

VISTA la Legge di conversione 15 gennaio 2026, n. 4 del Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175 recante *"Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili"*;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. 4^a dell'11 settembre 2023, n. 8258, in merito alle innovative caratteristiche tecnologiche degli impianti agrivoltaici di nuova generazione;

VISTA le sentenze n. 647-648/2023 Reg. Provv. Coll. pubblicate il 5/10/2023 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana rese nei procedimenti iscritti ai n.912-913 dell'anno 2022;

VISTO il Decreto VIA Ministeriale n. 0000153 del 13/03/2026 con il quale è stato espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale e la conformità alle disposizioni del DPR 120/2017 del Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo del progetto presentato dalla ditta IBERDROLA RENOVABLES ITALIA S.p.A. per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "LENTINI1" di potenza pari a 60,01 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Lentini (SR) e Palagonia, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui (CT), agli articoli 2 e 3;

LETTA la nota, assunta al protocollo del DRA al 39379 del 26/05/2026, con la quale il Proponente ha presentato all'Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente istanza di valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per una variante non sostanziale, finalizzata all'integrazione di un tratto di cavidotto interrato a 36 kV della lunghezza di circa 600 metri, sito nel Comune di Belpasso Foglio n.103, particelle nn. 645-646-376-377-378-369-655, e della relativa Stazione RTN 380/150/36 KV, precisando che in relazione al cavidotto a 36 kV – inserimento alla SE – era stata rilasciata Valutazione positiva al progetto (cfr. procedura ID 9541) e che in relazione alla Stazione RTN “Belpasso/Ramacca” 380/150/36 Kv era stata rilasciata con DRS n. 2114 del 05/12/2023 Autorizzazione Unica (cfr. procedura ID MASE 7379);

VISTA la nota del DRA, avente protocollo n. 44867 del 10/06/2026, inoltrata al MASE ed al Proponente con la quale il Servizio 1 ha comunicato che *“l'istanza concerne la valutazione preliminare di una variante progettuale riferita a un intervento già sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ID MASE 12605), conclusasi con l'adozione del Decreto VIA Ministeriale n. 0000153 del 13/03/2026. Pertanto, la modifica proposta al progetto originario rientra, ai sensi, del punto 18 dell'Allegato II alla Parte II del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito delle competenze valutative del MASE. Conseguentemente, l'istanza di valutazione preliminare dovrà essere ripresentata alla medesima Amministrazione”*;

LETTA la nota del Proponente assunta al protocollo del DRA al n. 45867 del 15/06/2026, con la quale la ditta, alla luce della nota del Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, ha richiesto

al MASE “di voler esprimere la propria valutazione in merito alla competenza sull’istanza art.6 co.9, alla luce di quanto indicato nella citata comunicazione della Regione Siciliana”;

VISTA la nota del MASE, assunta al protocollo del DRA al n. 48386 del 22/06/2026, con la quale il Ministero ha fatto presente che “l’assetto delle competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità è definito dalla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, in particolare dall’art. 7-bis e dagli allegati II, II-bis, III e IV, i quali individuano le ipotesi di competenza statale e regionale in funzione della tipologia e della soglia del progetto.

*Per la fattispecie in esame, in ragione delle modifiche di legge intervenute, trova applicazione il noto principio del **tempus regit actum** a norma del quale ogni atto del procedimento amministrativo è regolato dalla disciplina vigente al momento della sua adozione; ne consegue che la competenza e il regime applicabile devono essere verificati in base all’assetto normativo in vigore al momento dell’esame dell’istanza, e non già in base alla sola scansione temporale del procedimento originario.*

In ragione del nuovo riparto normativo sopravvenuto, per effetto del D. Lgs. 190/2024 che ha ridisegnato le competenze in materia di impianti FER, il progetto in esame ricompreso nella fattispecie degli impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l’effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole, inclusa nell’allegato IV, parte II, del d.lgs. 152/2006, rientra tra quelli per i quali la competenza è individuata in capo alla Regione.

L’art. 6, commi 9 e 9 bis d.lgs. 152/2006 disciplina la valutazione preliminare quale istituto autonomo e prodromico rispetto agli ulteriori procedimenti autorizzatori, finalizzato a stabilire se modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici di progetti già valutati possano determinare impatti ambientali significativi e negativi tali da imporre una nuova procedura ambientale se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7.

Detta verifica preliminare non si identifica con un segmento interno della VIA, né segue automaticamente la competenza del procedimento principale; essa costituisce, invece, un autonomo modulo procedimentale ambientale sia pure da collegarsi al procedimento di VIA già espletato. In ragione di detta autonomia il precedente titolo di VIA non può, di per sé, attrarre la competenza al livello statale se il progetto, per effetto dello ius superveniens, è oggi ricondotto alla competenza regionale. La precedente VIA conserva rilievo quanto agli effetti sostanziali del titolo, ma non altera il criterio di individuazione dell’autorità competente per la nuova istanza.

Tale qualificazione è coerente anche con la disciplina speciale di cui all’art. 13 del D. Lgs. 190/2024, che nel regolare il coordinamento tra il nuovo regime dei progetti FER e la disciplina delle valutazioni ambientali, appare confermare di fatto che la competenza va individuata in base all’assetto normativo vigente al momento della trattazione dell’istanza. Ne consegue che la preesistenza di un precedente titolo di VIA statale non determina, di per sé, la permanenza della competenza ministeriale, dovendosi invece avere riguardo alla sopravvenuta riconduzione del progetto alla competenza regionale fatto salvo quanto previsto nelle disposizioni transitorie di cui all’art 15 del citato D. Lgs 190/2024 “A decorrere dalla data di cui all’articolo 17 (30 dicembre 2024 ndr), eventuali rinvii ad altre disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intendono riferiti al presente decreto”;

VISTA la nota del DRA avente protocollo n. 50616 del 29/06/2026 inviata alla CTS recante “Comunicazione procedibilità istanza, pubblicazione documentazione ed avvio del procedimento;

VISTO l’art. 6, comma 9, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il quale recita che: “Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli



allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale”.

LETTI i seguenti elaborati trasmessi dal Proponente per il tramite del Portale della Regione Siciliana:

- 01 - ISTANZA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA
- 04 - QUIETANZA ONERI ISTRUTTORI
- 90 - SHAPE FILES (ZIP)
- ELENCO ELABORATI AMBIENTALI
- ADDENDUM SIA.pdf
- RS06REL001710_RELAZIONE GEOLOGICA CAVIDOTTO DI CONNESSIONE 36 KV STAZIONE RTN 380-150-36 KV.pdf
- RS06EPD0010310_TAVOLA SATELLITARE DI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO ART. 6 COM. 9-9-BIS D.LGS 152-2006.pdf
- RS06EPD0010210_TAVOLA CATASTALE DI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO ART. 6 COM. 9-9-BIS D.LGS 152-2006.pdf
- RS06EPD001510_TAVOLA INQUADRAMENTO RETE FERROVIARIA .pdf
- RS06EPD001610_TAVOLA INQUADRAMENTO RETE SNAM.pdf
- RS06EPD001910_TAVOLA CATASTALE E PIANO CAVE.pdf
- RS06EPD002010_TAVOLA DEL VALORE ECOLOGICO.pdf
- RS06EPD002110_TAVOLA VINCOLO FORESTALE L.R.16-96.pdf
- RS06EPD002210_TAVOLA VINCOLO FORESTALE DLGS-227-01.pdf
- RS06EPD002310_TAVOLA VINCOLO IDROGEOLOGICO 3267-23.pdf
- RS06EPD002410_TAVOLA PARCHI E RISERVE NATURALI.pdf
- RS06EPD002510_TAVOLA SIC ZPS IBA.pdf
- RS06EPD002610_TAVOLA DEGLI HABITAT RETE NATURA 2000.pdf
- RS06EPD002710_TAVOLA DEGLI HABITAT CORINE BIOTIPES.pdf
- RS06EPD002910_TAVOLA RETE ECOLOGICA.pdf
- RS06EPD003010_TAVOLA DEI GEOSITI.pdf
- RS06EPD003110_TAVOLA DELLA FRAGILITA AMBIENTALE.pdf
- RS06EPD003210_TAVOLA DELLA PRESSIONE ANTROPICA.pdf
- RS06EPD003310_TAVOLA DELLA VEGETAZIONE ED USO DEL SUOLO.pdf
- RS06EPD003910_TAVOLA PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE REGIMI NORMATIVI CATANIA.pdf
- RS06EPD004010_TAVOLA PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE BENI PAESAGGISTICI CATANIA.pdf
- RS06EPD004110_TAVOLA PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE COMPONENTI PAESAGGISTICI CATANIA.pdf
- RS06EPD005810_TAVOLE DEL PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI-GEOMORFOLOGICO .pdf
- RS06EPD005910_TAVOLA DEL PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI-IDRAULICO .pdf
- RS06EPD006010_TAVOLA CARTA GEOLOGICA.pdf
- RS06EPD006110_TAVOLA CARTA IDROGEOLOGICA.pdf
- RS06EPD006410_TAVOLA IGM PERCORSO CAVIDOTTO 36 KV RTN.pdf
- RS06EPD006510_TAVOLA CTR PERCORSO CAVIDOTTO 36 KV RTN.pdf
- RS06EPD006810_TAVOLA CATASTALE CAVIDOTTO 36 KV RTN STAZIONE RTN 380-150-36 KV.pdf
- RS06EPD007010_TAVOLA CATASTALE SU FOTOSATELLITARE ANTE OPERAM.pdf
- RS06EPD007010_TAVOLA CATASTALE SU FOTOSATELLITARE CAVIDOTTO 36 KV RTN STAZIONE RTN 380-150-36 KV.pdf
- GRUPPO_TERNA.P20240094710-02.09.2024.pdf
- LENTINI_FV - IBR LEPV_PTO_RT_00.00_Elenco_Elaborati.pdf
- LENTINI_FV - IBR LEPV_PTO_RT_01.00_Relazione_Tecnico_Descrittiva.pdf
- LENTINI_FV - IBR LEPV_PTO_EL_02.00_Schema_unifilare_impianti_utente_e_RTN.pdf
- LENTINI_FV - IBR LEPV_PTO_GR_03.00_Inquadrimento_cartografico.pdf
- LENTINI_FV - IBR LE.PV_PTO_GR_04.00_Edificio_quadri_36_kV.pdf
- MASE_VA_DEC_2026-0000153_1 .pdf
- Richiesta_Audizione_IBE.pdf

* * * *

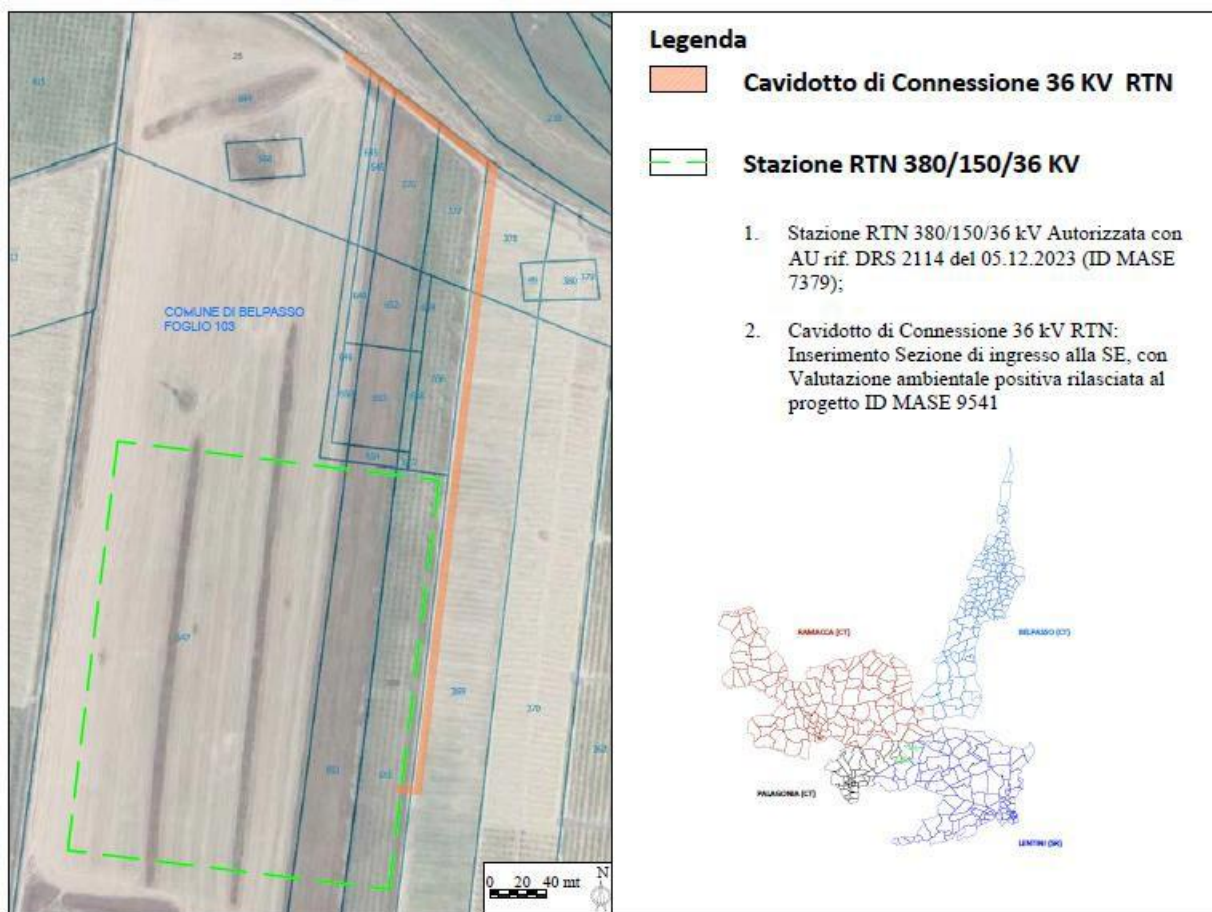


CONSIDERATO e VALUTATO che il parco agrivoltaico “LENTINI 1” è già stato oggetto di giudizio positivo di compatibilità ambientale e di conformità alle disposizioni del DPR 120/2017 del Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 153 del 13/03/2026 e che, dunque, l'istanza di valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D. Lgs. 152/2006, concerne esclusivamente un tratto del cavidotto interrato a 36 kV di lunghezza pari a circa 578 m, ubicato nel Comune di Belpasso, identificato catastalmente al Foglio 103, particelle 645, 646, 376, 377, 378, 369 e 655;

RILEVATO che il tratto del cavidotto, oggetto della presente procedura, si inserisce nell'ambito delle opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) a servizio dell'impianto agrivoltaico denominato “LENTINI 1” e, dunque, costituisce una porzione del collegamento complessivo già previsto e autorizzato nell'ambito del progetto originario.

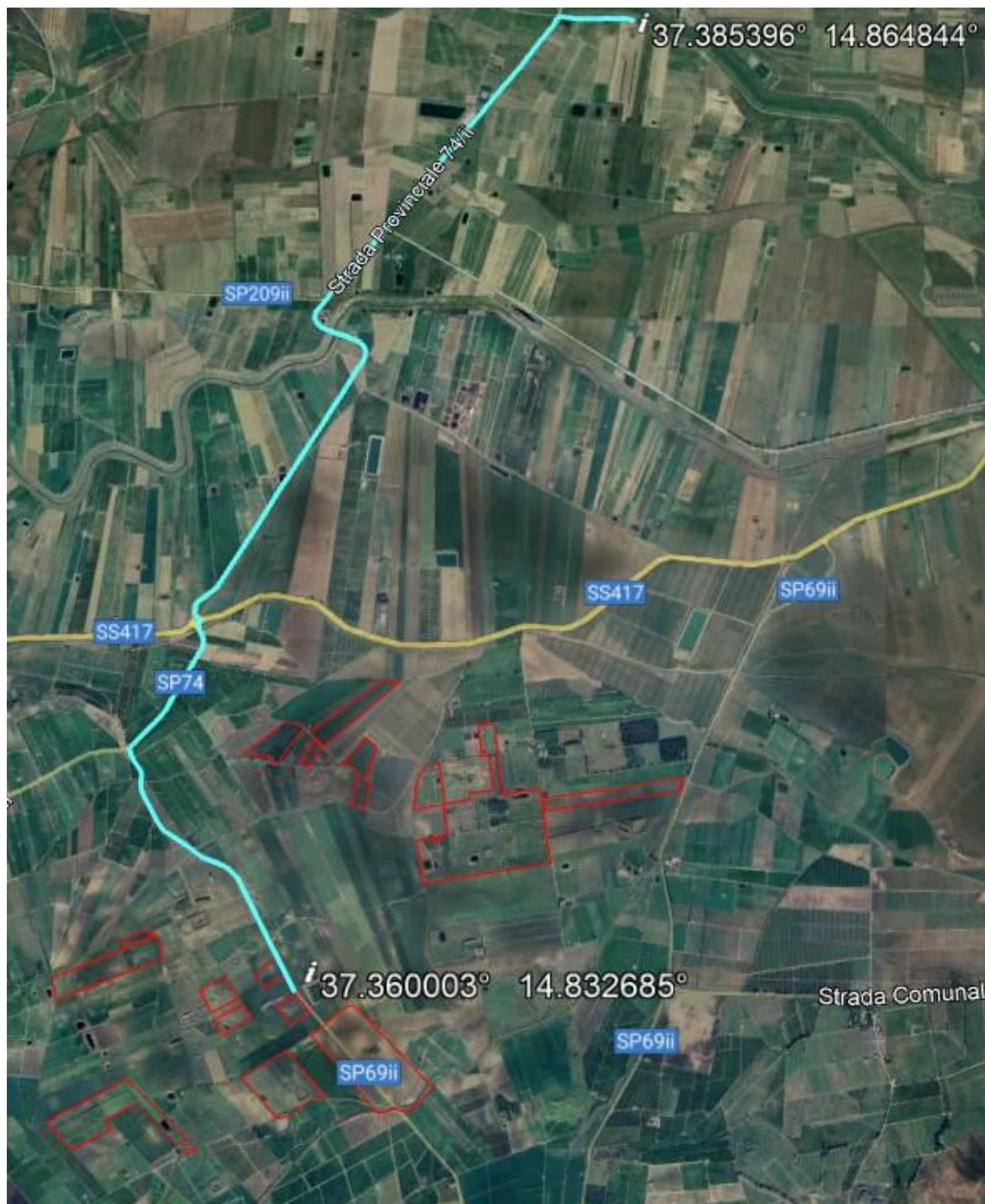
RITENUTO che il Proponente ha dichiarato che la richiesta variante si configura come un'integrazione/definizione di dettaglio del tracciato del cavidotto in prossimità dell'area di connessione alla stazione RTN 380/150/36 kV, senza che ciò comporti modifiche sostanziali allo schema elettrico, alla funzionalità dell'opera ovvero alla configurazione complessiva delle infrastrutture di connessione esistenti.

Si riporta di seguito l'inquadramento catastale, su foto satellitare, delle opere oggetto della presente procedura.





Di seguito si riporta il percorso dell'intero cavidotto di connessione tra la stazione Produttore e la SE RTN della lunghezza complessiva di 9.000 metri (cfr. elaborato presente nella procedura MASE ID 9541 - *Relazione tecnica elettrodotto di connessione*).





Il Proponente ha chiarito che la realizzazione del cavidotto pari a circa 578 metri, oggetto della presente procedura, non determinerà impatti ambientali significativi e negativi; non introdurrà nuove o ulteriori criticità rispetto al quadro valutativo già approvato; non altererà le componenti ambientali e paesaggistiche interessate, avendo già ottenuto, con nota del gestore TERNA avente protocollo P20240094710-02.09.2024, il Benestare sia per le opere di rete che per le opere di utenza;

CONSIDERATO e VALUTATO che il gestore TERNA (cfr. elaborato denominato **“GRUPPO_TERNA.P20240094710-02.09.2024.pdf”**) ha precisato che *“La documentazione progettuale relativa agli impianti di rete per la connessione è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, ai soli fini dell’ottenimento delle relative autorizzazioni, fatte salve eventuali future modifiche che si rendessero necessarie in sede di progettazione esecutiva e la risoluzione, a Vostro carico, di eventuali interferenze.*

Con riferimento alle Opere di Utente, fermo restando che la corretta progettazione e realizzazione delle stesse rimane nella Vs. esclusiva responsabilità, vi confermiamo che il presente benestare si riferisce esclusivamente alla correttezza dell’interfaccia con le Opere di Rete.

Vi rappresentiamo che tale documentazione di progetto dovrà essere presentata alle competenti Amministrazioni ai fini del rilascio dell’autorizzazione completa e definitiva alla costruzione ed esercizio degli impianti.

Vi informiamo inoltre che il presente parere si riferisce esclusivamente alla rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti del Codice di Rete; qualora il valore di potenza in immissione in rete dell’impianto di cui all’oggetto fosse inferiore o superiore al valore indicato in sede di richiesta di connessione, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente)”;

RITENUTO che il Proponente nella relazione denominata Addendum SIA (cfr. **“Addendum_SIA.pdf”**) ha chiarito che il cavidotto sarà realizzato mediante posa interrata in trincea, secondo le modalità tecniche già previste nel progetto approvato, con una profondità di posa tale da garantire la sicurezza dell’esercizio e la compatibilità con le attività agricole presenti.

La sezione di scavo sarà limitata alle dimensioni strettamente necessarie alla posa dei cavi e dei relativi materiali di protezione e segnalazione, prevedendo il successivo ripristino dello stato dei luoghi.

Le lavorazioni saranno eseguite prevalentemente lungo aree a destinazione agricola e/o infrastrutturale esistente, minimizzando l’occupazione temporanea di suolo e garantendo la continuità delle attività presenti. Non sono previste opere fuori terra permanenti, né modifiche morfologiche significative del territorio.

La variante non comporterà incrementi di potenza dell’impianto, né modifiche delle caratteristiche tecniche delle opere principali e si configura, pertanto, come un adeguamento di dettaglio finalizzato a ottimizzare la realizzazione del collegamento alla rete elettrica, mantenendo invariati gli impatti ambientali già valutati nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

RITENUTO che il Dr. Geologo Francesco La Mendola, al quale è stato affidato il compito di redigere la Relazione Geologica (cfr. **“RS06REL001710_RELAZIONE_GEOLOGICA_CAVIDOTTO_DI_CONNESSIONE_36_KV_STAZIONE_RTN_380-150-36_KV.pdf”**), ha così concluso: *“Gli esiti dei sopralluoghi effettuati, del rilevamento geologico e geomorfologico di dettaglio e delle indagini in situ fanno ritenere che il sito in oggetto risulti idoneo alla realizzazione delle opere di progetto, a condizione tuttavia che vengano posti in essere le ipotesi d’intervento di mitigazione idraulica suggeriti nello studio idraulico allegato.*

Tali interventi risultano in dettaglio tecnicamente definiti nello Studio Idraulico a supporto del presente progetto.

Gli esiti delle indagini penetrometriche e sismiche in situ di cui si è tenuto conto, effettuate lo scorso anno nelle aree dell'impianto vicino Lentini I, evidenziano la presenza di Depositi Alluvionali: Sedimenti argillo-limosi con ciottoli e blocchi di varia natura, ricoperti da un livello superficiale costituito da terreno vegetale alterato e caratterizzato da scadenti caratteristiche meccanico-fisiche, per uno spessore massimo di mt.1,00. Dunque, sarà opportuno ammorsare le strutture di fondazione al di sotto della tale profondità media di un metro, bypassando il suddescritto strato di alterazione.

A tal proposito sarà competenza dello strutturista effettuare l'esatto dimensionamento e calcolo delle strutture di fondazione, sulla base della parametrizzazione geotecnica riportata nella presente relazione.

Sulla base delle condizioni di permeabilità elevata per porosità dei terreni è ragionevole supporre che nell'area di natura alluvionale prossima all'asta del Dittaino (Gornalunga) possano sussistere le condizioni idrogeologico-strutturali di accumulo sotterraneo a varie profondità dal p.c.

In tale contesto stratigrafico e strutturale, in corrispondenza di suddetta area è ragionevole ipotizzare condizioni di un modestissimo coefficiente di deflusso superficiale a fronte di un'elevata infiltrazione efficace delle acque di precipitazione, che presentano deflusso sotterraneo in direzione da N-NE, per confluire a quote più basse del corso d'acqua del fiume Dittaino (Gornalunga) defluente a N-NE del sito.

In corrispondenza di tali depositi permeabili eventuali accumuli idrici sotterranei drenerebbero verso quote inferiori, in direzione dell'alveo incassato a quote più basse rispetto alle aree di progetto. L'alveo del fiume Gornalunga fungerebbe da sfioratore rispetto ad eventuali accumuli idrici sotterranei.

A conferma di tale considerazione, nel corso delle indagini penetrometriche non si è ravvisata la presenza di acqua entro i primi 10 o 12 mt. dal p.c.

Purtuttavia, è ugualmente opportuno che si preveda un drenaggio a tergo delle fondazioni della stazione, possibilmente con pietrame inerte o altre soluzioni di isolamento idraulico tali da preservare i terreni circostanti addossati alla fondazione dall'erosione idraulica e dall'aumento indesiderato delle pressioni interstiziali.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, dal punto di vista geomorfologico e idrogeologico, sulla scorta delle indagini svolte in situ e dello studio effettuato, le aree di progetto risultano idonee alla realizzazione dell'opera.

Tutto ciò considerato, si può esprimere parere positivo circa la fattibilità geologica per la realizzazione degli interventi in progetto, alle condizioni esposte nel presente studio "

CONSIDERATO e VALUTATO che l'analisi ambientale del tratto di cavidotto è stata condotta sulla base delle tavole tematiche predisposte, al fine di verificare le eventuali interferenze con le principali componenti ambientali e territoriali.

Si riporta di seguito la tabella con l'analisi delle possibili interferenze e le valutazioni di incidenza valutate dal Proponente nelle relazioni/tavole in atti

Tavola di riferimento	Componente ambientale	Interferenza	Valutazione
Tavola Parchi e Riserve Naturali	Aree protette	Assente	Non significativa
Tavola Valore Ecologico	Ecosistemi	Presenza di tratti a valore alto e basso	Non significativa (intervento lineare e interrato)
Tavola Piano Paesaggistico Regionale Componenti Paesaggistici	Paesaggio	Interferenza con fondovalle, pianure alluvionali, copertura vegetale e opere fuori terra)	Non significativa (assenza di



		agrumeti	
Tavola Piano Paesaggistico Regionale – Beni Paesaggistici	Vincoli paesaggistici	Interferenza con fascia di rispetto 150 m dai corsi d'acqua (art. 142, lett. c, D. Lgs. 42/04)	Non significativa (opera interrata e ripristinata)
Tavola Piano Paesaggistico Regionale – Regimi Normativi	Vincoli normativi	Parziale ricadenza in area a livello di tutela 3	Non significativa
Tavola Vegetazione e Uso del Suolo	Uso del suolo	Seminativi in aree non irrigue	Non significativa
Tavola Pressione Antropica	Contesto territoriale	Valore elevato	Non significativa
Tavola Fragilità Ambientale	Sensibilità ambientale	Valore molto alto	Non significativa (assenza di impatti permanenti)
Tavola Geositi	Geologia	Assente	Non significativa
Tavola Rete Ecologica	Connettività ecologica	Interferenza parziale con corridoio lineare da riqualificare	Non significativa (continuità ecologica non compromessa)
Tavola Habitat CORINE Biotopes	Habitat	Interferenza limitata (circa 54 m) con pascoli termo-xerofili	Non significativa (temporanea e reversibile)
Tavola Habitat Rete Natura 2000	Habitat	Assente	Non significativa
Tavola SIC/ZPS/IBA	Aree Natura 2000	Assente	Non significativa
Tavola Vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/1923)	Vincoli idrogeologici	Assente	Non significativa
Tavola Vincolo Forestale (D.Lgs. 227/2001)	Vincoli forestali	Assente	Non significativa
Tavola Vincolo Forestale (L.R. 16/1996)	Vincoli forestali	Assente	Non significativa
Tavola Catastale e Piano Cave	Attività estrattive	Assente	Non significativa
Tavola Inquadramento Rete SNAM	Infrastrutture	Assente	Non significativa
Tavola Inquadramento Rete Ferroviaria	Infrastrutture	Assente	Non significativa

* * * *

- VALUTAZIONI FINALI -

CONSIDERATO e VALUTATO che oggetto della Valutazione Preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., interessa, così come richiesto dalla Ditta, la realizzazione di un tratto di cavidotto

interrato a 36 kV della lunghezza di circa 578 metri, sito nel Comune di Belpasso Foglio n.103, particelle nn. 645-646-376-377-378-369-655, e della relativa Stazione RTN 380/150/36 KV;

CONSIDERATO e VALUTATO che la realizzazione del tratto di cavidotto pari a circa 578 metri prevede che lo stesso attraversi solo strade comunali pubbliche del Comune di Belpasso, come previsto ed autorizzato con D.A.;

CONSIDERATO e VALUTATO che la variante progettuale proposta darà luogo ad una modifica del tracciato originariamente approvato, circa 578 metri, e che darà luogo, seppur temporaneamente, ad impatti negativi sulle componenti "Atmosfera" e "Rumore" rispetto a quanto autorizzato in precedenza;

CONSIDERATO e VALUTATO che la costruzione, l'esercizio o la dismissione del progetto comporteranno, seppur limitatamente nel tempo, azioni che modificheranno fisicamente l'ambiente interessato (topografia, uso del suolo, corpi idrici, ecc.);

CONSIDERATO e VALUTATO che l'intervento si configura come un adeguamento di dettaglio nell'ambito delle opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale già autorizzate e valutate positivamente sotto il profilo ambientale, senza comportare modifiche sostanziali alle caratteristiche tecniche, funzionali e localizzative del progetto complessivo;

CONSIDERATO e VALUTATO che il gestore TERNA dopo aver esaminato la documentazione progettuale relativa agli impianti di rete per la connessione ed avendola considerata rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, ai soli fini dell'ottenimento delle relative autorizzazioni, ha rilasciato il benestare al progetto relativo alla richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaica) con potenza nominale pari a 65,303 MW e potenza in immissione pari a 52,3 MW;

CONSIDERATO e VALUTATO che l'analisi delle componenti ambientali, effettuata sulla base delle tavole tematiche di riferimento, ha evidenziato che: (i) non si registrano interferenze con aree naturali protette, siti della Rete Natura 2000 o geositi; (ii) le interferenze rilevate con habitat, rete ecologica e componenti paesaggistiche risultano limitate, localizzate e non significative; (iii) la presenza di vincoli paesaggistici (fascia di rispetto dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ambiti a tutela 3) non determina effetti permanenti, in considerazione della natura interrata dell'opera e del completo ripristino dello stato dei luoghi; (iv) le interferenze con componenti ambientali caratterizzate da elevata sensibilità (valore ecologico, fragilità ambientale) non comportano alterazioni apprezzabili, trattandosi di intervento temporaneo e reversibile; (v) non si rilevano interferenze con vincoli idrogeologici, forestali, infrastrutturali o attività estrattive.

CONSIDERATO e VALUTATO che, in relazione alle caratteristiche progettuali, si evidenzia che: (i) l'opera è interamente interrata e non comporterà occupazione permanente di suolo; (ii) le lavorazioni saranno limitate alla fase di cantiere e prevedono il ripristino morfologico e vegetazionale delle aree interessate; (iii) non sono previste emissioni, scarichi o pressioni ambientali permanenti.

CONSIDERATO e VALUTATO che la realizzazione del cavidotto pari a circa 578 metri non determinerà impatti ambientali significativi e negativi; non introdurrà nuove o ulteriori criticità rispetto al quadro valutativo già approvato; non altererà le componenti ambientali e paesaggistiche interessate; ha già ottenuto, con nota del gestore TERNA avente protocollo P20240094710-02.09.2024, il Benestare sia per le opere di rete che per le opere utenza;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

in relazione alla Valutazione Preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della variante del Progetto autorizzato con Decreto VIA Ministeriale n. 0000153 del 13/03/2026 con il quale è stato espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale e la conformità alle disposizioni del DPR 120/2017 del



Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo del progetto presentato dalla ditta IBERDROLA RENEWABLES ITALIA S.p.A. per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "LENTINI1" di potenza pari a 60,01 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Lentini (SR) e Palagonia, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui (CT), agli articoli 2 e 3, esprime parere favorevole alla richiesta di variante finalizzata all'integrazione di un tratto di cavidotto interrato a 36 kV della lunghezza di circa 578 metri, sito nel Comune di Belpasso Foglio n.103, particelle nn. 645-646-376-377-378-369-655, e della relativa Stazione RTN 380/150/36 KV;

La già menzionata variante, quindi, NON COSTITUISCE MODIFICA SOSTANZIALE AL PROGETTO AUTORIZZATO e, pertanto, non sarà necessario avviare una nuova procedura di VIA a condizione che si ottemperi a tutte le condizioni ambientali riportate nel Decreto VIA Ministeriale n. 0000153 del 13/03/2026 con il quale è stato espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale e la conformità alle disposizioni del DPR 120/2017 del Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo del progetto presentato dalla ditta IBERDROLA RENEWABLES ITALIA S.p.A. per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "LENTINI1" di potenza pari a 60,01 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Lentini (SR) e Palagonia.